

**SETTORE 4 - GOVERNO TERRITORIO E
SERVIZI ALLE IMPRESE
Servizio Infrazioni edilizie e condoni**

ORDINANZA n. 71 DEL 06/02/2019

OGGETTO: Ordinanza di demolizione opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio in via Ilio Barontini

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di Attestazione di Conformità in sanatoria prot. n. 26055 presentata in data 15.06.2010 (pratica PESSU 567-2010) dalla società Intertek Testing Services (Italy) s.r.l. (c.f. 06031680017 - P.IVA 12431470157) nella persona del proprio legale rappresentante (...omissis...), in qualità di responsabile dell'abuso, e dalla società Finimmobiliare Teresa S.p.A. (c.f. e P.IVA 01704500485), nella persona del proprio legale rappresentante (...omissis...), in qualità di proprietaria dell'immobile;

Precisato che le opere oggetto di richiesta di sanatoria consistono in modifiche interne eseguite sull'immobile posto in Via Ilio Barontini n. 22/B e n. 24 (contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Scandicci al foglio di mappa n. 4, particella 1360, sub 512-513) in parziale difformità dal Permesso di Costruire n. 66/2006 e successiva variante;

Dato atto che con nota prot. n. 48189 del 25.11.2010 il responsabile del procedimento ha richiesto agli interessati di fornire documentazione integrativa, puntualmente elencata nella citata nota, necessaria per poter completare l'istruttoria sulla domanda presentata;

Precisato che nella suddetta nota l'Amministrazione ha concesso il termine di 60 giorni per la produzione delle integrazioni richieste, pena il rigetto della domanda;

Rilevato che il responsabile del procedimento, in considerazione del mancato deposito della documentazione richiesta, con lettera prot. n. 47444 del 03.11.2015 ha comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di Attestazione di Conformità in sanatoria presentata, concedendo i termini di legge per la presentazione di eventuali memorie e/o osservazioni;

Preso atto che successivamente non è pervenuta alcuna memoria /osservazione da parte degli istanti;

Richiamato l'Atto di Diniego n. 14 dell'11.12.2018, con il quale l'istanza di Attestazione di Conformità in sanatoria prot. n. 26055/2010 (PESSU 567/2010) è stata respinta a causa della mancanza degli elementi documentali sopra detti;

Preso atto della classificazione tecnico-giuridica dell'intervento abusivamente realizzato, comunicata dal tecnico istruttore del Servizio Attività Edilizie con nota del 21.12.2018:

- *“le opere oggetto di diniego consistono in modifiche interne in parziale difformità dal Permesso di Costruire n. 66/06 e succ. variante. Tali opere sono sanzionabili ai sensi dell'art. 206 della L.R. 65/14 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.*
- *per quanto riguarda la conformità delle opere oggetto di diniego alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della presentazione della domanda si comunica l'impossibilità alla verifica causa mancanza elementi documentali. A tale proposito si rileva che la n.s. richiesta di integrazioni Prot. 48189 del 25/11/2010 non ha mai ricevuto risposta”;*

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di applicare alle opere oggetto di provvedimento di diniego n. 14 dell'11.12.2018 la sanzione demolitoria e ripristinatoria prevista dall'art. 206 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dall'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Verificato, tramite visura del Registro Imprese, che, a seguito di trasformazioni societarie intervenute dalla data di presentazione dell'istanza di sanatoria ad oggi, i dati identificativi delle imprese richiedenti la sanatoria risultano aggiornati come segue:

- Intertek Testing Services (Italy) s.r.l.:
 - Nuova ragione sociale: INTERTEK ITALIA S.P.A.
 - C.f.: 06031680017
 - P.IVA: 12431470157
 - Sede Legale: Via Guido Miglioli n. 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
 - Amministratori delegati e legali rappresentanti dell'impresa: (...omissis...);
- Finimmobiliare Teresa S.p.A.:
 - Nuova ragione sociale: GRUPPO RORANDELLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 - C.f. e P.IVA: 01704500485
 - Sede legale: Piazza G. Marconi n. 32, 50018 Scandicci (FI)
 - Amministratori e legali rappresentanti dell'impresa: (...omissis...);

Verificato inoltre, tramite visure catastali e ipotecarie, che la proprietà dell'immobile oggetto del presente provvedimento, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Scandicci al foglio di mappa n. 4, particella 1360, sub 512-513, risulta attualmente essere intestata a: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (c.f. e P.IVA: 09722490969) con sede in Piazza Filippo Meda n. 4 - 20121 Milano - Presidente Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante: (...omissis...);

Visto l'art. 206 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

ORDINA

a INTERTEK ITALIA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante, a GRUPPO RORANDELLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del suo legale rappresentante e a BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante, ciascuno per quanto di propria competenza:

1) ai sensi dell'art. 206 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., di procedere, a propria cura e spese alla **demolizione** delle opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire n. 66/2006 e successiva variante sull'immobile posto in Via Ilio Barontini n. 22-B/24 (opere meglio descritte e rappresentate negli elaborati allegati all'istanza di sanatoria PESSU 567-2010, respinta con Atto di Diniego n. 14 dell'11.12.2018) e di provvedere alla **rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni** a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

2) di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nel termine perentorio di cui sopra, al Settore Edilizia e Urbanistica – Ufficio Infrazioni Edilizie;

AVVERTE

3) che durante le operazioni di demolizione/rimessa in pristino dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità, di cui saranno responsabili gli esecutori dell'operazione;

4) che l'accertamento della mancata ottemperanza alla presente ingiunzione nel termine di cui sopra comporterà, salve le sanzioni penali del caso, l'esecuzione d'ufficio della presente ordinanza a cura del Comune e a spese del responsabile degli abusi, ai sensi dell'art. 206, comma 1, della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;

5) che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale novembre avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

6) la notifica del presente atto a:

- Intertek Italia S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI);
- Gruppo Rorandelli – Società a Responsabilità Limitata, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Piazza G. Marconi n. 32, 50018 Scandicci (FI);
- Banco BPM Società per Azioni, nella persona del suo legale rappresentante, con sede in Piazza Filippo Meda n. 4 - 20121 Milano.

Dalla residenza Municipale, **06/02/2019**

IL DIRIGENTE

Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate